

COMUNE DI SERRENTI
Provincia del Sud Sardegna

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 35 del 08.09.2014
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N° 17 dell'11.08.2015
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N° 9 del 26.02.2016
Modificato con delibera del Consiglio Comunale N°31 del 30.6.2021

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Dlgs 446 del 15 dicembre 1997, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge N°147 del 27 dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.

Art. 2 Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetti passivi

Il tributo è dovuto da coloro che, a qualsiasi titolo, possiedono occupano o detengono locali o aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti dei nuclei familiari o tra coloro che usano in comune i locali.

Nel caso di utilizzazione temporanea di durata non superiore ai sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto esclusivamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Per gli immobili utilizzati e/o occupati a titolo di comodato gratuito, soggetto coobbligato è il proprietario degli immobili.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è, per il primo semestre dell'anno di riferimento, quello risultante al 1° gennaio; per il secondo semestre dell'anno di riferimento è quello risultante al 1° luglio.

Per le utenze domestiche a disposizione, il numero degli occupanti si presume pari a uno, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.10.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.

In ogni caso, per ciascun immobile soggetto a TARI il minimo di occupanti è pari a uno.

Nel caso di minori in affidamento, di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e dichiarata.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 4 - Superficie assoggettabile

1. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano:

- Tutte le superfici coperte, da calcolarsi a metro quadro, relative a locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico – edilizio, fatta eccezione per quelli di cui alle esclusioni previste nel successivo art. 5;

- Le aree scoperte operative, destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una attività, quali le aree di stoccaggio di materiali o di prodotti, in riferimento alle superfici operative delle stesse, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali (anche se da questi separati) al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo, ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- Le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;

3. La superficie per i fabbricati viene misurata al netto dei muri e per le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES.

5. Per i ricoveri attrezzi agricoli e depositi agricoli situati nel centro abitato utilizzati da imprenditori agricoli regolarmente iscritti alla CCIAA, la TARI si applica limitatamente alla parte fissa del tributo.

6. Per i distributori di carburante sono assoggettati al tributo i locali adibiti a magazzini ed uffici, l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

7. Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'AIRE, è applicata una riduzione pari a due terzi sulla parte fissa del tributo. A tal fine è fatto obbligo presentare apposita dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 10, se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 5 - Esclusioni dall'applicazione del tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) fabbricati oggetto di ristrutturazione o altri interventi edilizi purché siano rilasciate licenze, concessioni, o sia presentata SCIA, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, tali da comportare l'inutilizzabilità totale del fabbricato e quindi la non idoneità alla produzione di rifiuti. A tal fine occorre presentare idonea documentazione: come dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del protocollo o copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune.

La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali discarichi;

f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

h) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Dlgs 3 aprile 2006, N°152 e successive modificazioni, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

ART. 6-BIS Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune (utilizzando il modello predisposto dal Comune) entro il termine del 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine.
3. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione, con decorrenza dall'inizio dell'occupazione o della detenzione.
4. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere indicati:
 - ✓ ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili
 - ✓ il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO
 - ✓ i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti)
 - ✓ la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione
 - ✓ l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche assegnate in uso (quali, contenitori, cassoni, altro...)
 - ✓ i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
 - ✓ accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani per il periodo minimo di 5 anni. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
5. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. In tale ipotesi l'utenza non domestica deve comunque versare la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

6. Per la finalità di cui ai commi precedenti, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile sarà dovuta.
7. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini di cui ai commi precedenti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Art. 7 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Il Comune richiede documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento in conformità alla normativa vigente.

Art. 8 Riduzioni per recupero utenze non domestiche

Le utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero i propri rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, con apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento.

Le riduzioni suindicate verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 9 Zone non servite

Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la parte fissa del tributo da applicare è ridotto in misura del:

- a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o pari a 1500 metri lineari;
- b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).

Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private.

Art. 10 Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi del tributo hanno l'obbligo di dichiarare qualunque evento abbia effetto sull'applicazione del tributo: inizio, variazione o cessazione utenza.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si è verificato l'evento.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno decorrono, ai fini dell'applicazione del tributo, dal giorno in cui si è verificato l'evento, **ad eccezione delle variazioni del numero di occupanti.**

La dichiarazione, sempre accompagnata dal documento di identità del dichiarante, può essere consegnata scegliendo una delle seguenti modalità:

- direttamente al Comune (uffici URP e Protocollo);
- tramite il servizio postale con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale);
- via Posta Elettronica Certificata.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 11 Esenzioni

Sono esenti dal tributo gli edifici Comunali e gli edifici adibiti al culto pubblico.

Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Art. 12 Decorrenza dell'obbligazione tributaria

Per ogni anno solare il tributo è dovuto in base ai mesi di occupazione o conduzione dei locali ed aree, con decorrenza dalla data di assoggettamento a tributo.

Art. 13 Rimborsi e compensazione

Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo di notifica di avvisi di accertamento.

Art. 14 Importo minimo.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 2,00.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore o uguale al suddetto limite.

Art. 15 TARI giornaliera

Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La TARI giornaliera:

- è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
 - è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del **50%** con un minimo di Euro 0,50 per commercio beni non deperibili, Euro 1,00 per commercio beni deperibili;
 - si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale.
- E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa dovuta.

Art. 16 Norme transitorie e finali

Sono considerate valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TARES, qualora queste non siano sufficienti, saranno inviate apposite richieste agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club